

Smembrare l'azienda non sana il licenziamento

La scissione parziale di un'azienda in due realtà di nuova costituzione che continuano a perseguire le stesse attività nei medesimi locali riducendone tuttavia i rispettivi organici occupazionali costituisce un contratto in frode alla legge in quanto attraverso tale escamotage si aggira la previsione normativa che impone di attivare la procedura di licenziamento collettivo. Con ciò rendendo illegittimi i licenziamenti per giustificato motivo legato alla nuova realtà effettuati dalle nuove società. È quanto ha stabilito la Cassazione sezione Lavoro con sentenza del 7 agosto 2018 n. 20620 nel decidere di una vertenza che ha riguardato alcuni dipendenti di un'azienda in Sardegna. I dipendenti interessati dal licenziamento avevano fatto ricorso al Tribunale di Sassari sostenendo che la loro azienda avesse effettuato una operazione in frode alla legge. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva disposto che i lavoratori fossero reintegrati nel posto di lavoro della nuova società. Una valutazione confermata in appello dalla in quanto, a detta dei giudici, era evidente la finalità elusiva di norme imperative di legge accertata dal giudice di primo grado, il cui accertamento non era precluso dalla disciplina in tema di scissioni societarie. I supremi giudici, riconosciuto che il contratto di scissione ex art. 2504-*quater* c.c. fosse inoppugnabile, ha confermato le valutazioni dei giudici dei primi due gradi. Deve ritenersi legittima la sentenza della Corte territoriale che ha applicato alla fattispecie in esame la disciplina dettata dal contratto in frode alla legge. Secondo la cassazione, infatti, «il contratto in frode alla legge consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare». Non si configura una ipotesi di frode alla legge bensì in violazione di disposizioni imperative qualora le parti «persegua il risultato vietato dall'ordinamento, non già attraverso la combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura concernenti la validità del contratto».

Federico Unnia